

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese

Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 10 2013

Perugia, 28 marzo 2013

Oggetto: Riforma professioni
Incentivi acquisto auto ecologiche
CUD 2013

1) Riforma delle professioni non regolamentate

Dall'11.02.2013 è entrata in vigore la L. 4 del 14 gennaio 2013 per i cosiddetti professionisti "senz'albo" (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: *amministratori di condomini, animatori, fisioterapisti, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, consulenti fiscali, tributaristi, periti, cuochi, interpreti, ecc.*), con esclusione, pertanto, di tutte le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'art. 2229 c.c., e le professioni sanitarie.

La norma prevede l'**obbligo dell'indicazione da parte del professionista del riferimento degli estremi della nuova legge** in ogni documento (fattura, lettera, preventivo, ecc.) con l'indicazione "*Prestazione resa ai sensi della L.4 del 14 gennaio 2013*".

Inoltre se il professionista è iscritto a un'associazione di categoria riconosciuta, lo stesso deve rispettare una serie di obblighi aggiuntivi quali le regole deontologiche e la formazione permanente che devono essere garantite e controllate dall'associazione.

Un elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico conterrà l'elenco completo di tutte le associazioni riconosciute le quali, a loro volta, saranno tenute a pubblicare sul proprio sito web l'impegno a rispettare i principi di correttezza, trasparenza e veridicità stabiliti dalla legge. Tra i compiti delle associazioni vi sarà quello di valorizzare le competenze degli associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche, e vigilando sulla condotta dei propri associati.

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Tabella di sintesi delle principali novità.

Argomento	Cosa è previsto
Definizione di professione non regolamentata	Per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende l’attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi.
Obbligo di indicare lo status di professionista non regolamentato	Chiunque svolge una delle professioni non regolamentate deve fare espresso riferimento agli estremi della legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente. In caso di inadempimento si incorre nell’esercizio di pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. A tale proposito si applicano le sanzioni previste dal codice del consumo (D.Lgs. settembre 2005, n. 206).
Associazioni professionali	Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali devono essere strutturati in modo tale da garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici.
Pubblicità delle associazioni professionali	Le associazioni professionali tra professionisti non regolamentati devono pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, sono tenuti ad osservare le norme in materia di marchi ed attestati di qualità dei servizi di cui all’art. 81 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Informazioni da pubblicizzare	Le informazioni che le associazioni professionali sono obbligate a pubblicizzare riguardano: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell’associazione; e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro. Sul sito web deve essere anche pubblicato:

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

	<p>a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;</p> <p>b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;</p> <p>c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;</p> <p>d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;</p> <p>e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;</p> <p>f) le garanzie attivate a tutela degli utenti.</p>
Attestazioni	<p>Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:</p> <p>a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;</p> <p>b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;</p> <p>c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;</p> <p>d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente,</p> <p>e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;</p> <p>f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma UNI. .</p>

2) Incentivi auto ecologiche: il decreto ministeriale è in Gazzetta Ufficiale

È stato emanato il D.M. attuativo che dà diritto al bonus sulle auto ecologiche, previsto originariamente nella L. di Stabilità (L. 228/2012) .

Trattasi degli incentivi **per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 (veicoli ad alimentazioni alternative (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno)**, già previsto all'articolo 17-bis D.L. 22/069/2012, convertito con L. 7 /8/2012, n. 134.

I nuovi incentivi auto decorrono dal 14 marzo 2013 e le agevolazioni sono operative nel triennio 2013-2015, peraltro con stanziamento di fondi estremamente limitato e con la maggior parte dei fondi riservata alle auto aziendali, ai taxi, alle auto a noleggio con conducente.

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

L'incentivo è pari al 20% del prezzo di acquisto per un risparmio massimo teorico di Euro 5.000 euro (per i veicoli meno inquinanti, come quelli elettrici).

Possono accedere al contributo sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, ma con requisiti diversi.

Imprese: obbligo di rottamazione di un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, ed il veicolo riconsegnato per la rottamazione deve appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato, deve essere immatricolato da almeno 10 anni.

Privati: non è necessario consegnare un veicolo per la rottamazione ma per avere diritto all'incentivo è necessario acquistare auto con emissioni di anidride carbonica fino a 95 g/km.

Il veicolo acquistato deve essere nuovo di fabbrica (non rientrano, pertanto né usato, né chilometri zero, né auto d'importazione parallela precedentemente immatricolate all'estero).

La misura del contributo in sintesi:

Anno di acquisto	Emissioni fino 50g/Km	Emissioni fino 90g/Km	Emissioni fino 120g/Km
2013	20% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 5.000	20% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 4.000	20% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 2.000
2014	20% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 5.000	20% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 4.000	20% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 2.000
2015	15% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 3.500	15% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 3.000	15% del prezzo acquisto fino ad un max di Euro 1.800

3) CUD 2013

Si porta a conoscenza che l'art. 1, comma 114 della legge n. 228/2012 (L. di stabilità) ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali (INPS in particolare) rendono **disponibile il modello CUD in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea.**

Ne consegue che ogni pensionato dovrà collegarsi con il proprio PIN nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale www.inps.it; in alternativa potrà riceverlo nella propria casella di posta certificata già comunicata all'INPS.

Alternative:

- ⇒ CAF: il cittadino potrà avvalersi per l'acquisizione del CUD, di un **Centro di assistenza fiscale** cui abbia conferito specifico mandato;
- ⇒ Uffici postali: sarà possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete "Sportello Amico" dietro un corrispettivo a carico dell'utente pari a 2,70 euro più IVA;
- ⇒ Spedizione del CUD al domicilio del titolare: è stato attivato il numero verde **800.43.43.20** dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14.

Distinti saluti